

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Num. 296/25

Del. 30/06/2025

### **Oggetto:**

Convenzione per l'avvio di tirocini curriculari con l'Università Ca' Foscari Venezia

Proposta di deliberazione n.	350/25
Data Proposta di deliberazione	24/06/2025
Struttura	DIR_FOD FORMAZIONE
L'Estensore	DI EGIDIO ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	DI EGIDIO ALESSANDRA
Responsabile della Struttura	GUZZO SILVANA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario  
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: GUZZO SILVANA  
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL  
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI  
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## **UOC QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE**

**Dr.ssa Silvana Guzzo**

**OGGETTO:** Convenzione per l'avvio di tirocini curriculari con l'Università Ca' Foscari Venezia

### **PREMESSO**

CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509" prevede all'art.10 il riconoscimento di attività formativa volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

CHE è stata richiesta la stipula di una convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare con l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro 3246-30123 Venezia, Codice fiscale 8000772027;

CHE la Convenzione avrà una durata di tre anni dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC o raccomandata con preavviso di tre mesi;

CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art.18 della legge 24-6-1997 n.196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;

### **CONSIDERATO**

CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che l'accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l'Istituto e non configura un rapporto di lavoro;

### **PROPONE**

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione per l'avvio di tirocini curriculari con l'Università Ca' Foscari Venezia;
2. Che la Convenzione avrà una durata di tre anni dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti;
3. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l'Istituto;

Il Responsabile  
Dr.ssa Silvana Guzzo

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dr. Stefano Palomba**

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O.C. Qualità, Sicurezza e Formazione avente ad oggetto: “Convenzione per l’avvio di tirocini curriculari con l’Università Ca’ Foscari Venezia”

**SENTITI** il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione per l’avvio di tirocini curriculari con l’Università Ca’ Foscari Venezia;
2. Che la Convenzione avrà una durata di tre anni dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti;
3. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

Il Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba



**Art. 3) Obblighi dell'Università.** L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:

**a)** ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso compagnia assicurativa incaricata dall'Ente. È altresì attiva la copertura per il rischio di responsabilità civile attraverso polizza accesa presso compagnie assicurative operanti nel settore. Si precisa che la garanzia offerta dalla polizza RCT è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato (Università) dallo svolgimento delle attività istituzionali svolte dallo stagista/tirocinante, nei limiti di polizza. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;

**b)** a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;

**c)** a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.

**Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante.** Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:

**a)** svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;

**b)** annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;

**c)** rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

**d)** mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate ("Informazioni Confidenziali"). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

**Art. 5) Risultati dell'attività.** I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

**Art. 6) Durata della Convenzione.** La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC o raccomandata a.r. con un preavviso di tre mesi.

E' facoltà dell'Università recedere unilateralmente dalla presente Convenzione anche prima della data di scadenza naturale dell'atto, qualora la Convenzione non risponda più agli interessi istituzionali dell'Ateneo, dandone comunicazione al soggetto ospitante con preavviso scritto - a mezzo PEC o raccomandata a.r. - di almeno tre mesi.

Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere.

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

**Art. 7) Oneri fiscali.** La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, il quale potrà:

**a)** versare l'importo dovuto mediante PagoPA all'Ateneo, il quale provvederà ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021;

oppure, in alternativa

**b)** assolvere direttamente l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_ (l'eventuale compilazione, da parte del soggetto ospitante, delle parti in sospeso, esprimerà la precisa e univoca volontà del soggetto ospitante di assolvere l'imposta di bollo secondo le modalità di cui alla presente lettera b).

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, l'imposta di bollo, giusta delibera n. 143-2020 del 28/09/2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sarà invece a carico del soggetto promotore, il quale provvederà ad assolverla in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021.

La presente Convenzione risulta esente dall'imposta di bollo qualora il soggetto ospitante sia un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2017).

**Art. 8) Trattamento dei dati personali.** Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei tirocini oggetto della presente Convenzione, il soggetto ospitante tratterà i dati dei tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), ad eccezione delle seguenti attività, per le quali è nominato dal soggetto promotore responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto: a) selezione dei tirocinanti, mediante analisi dei curricula vitae e degli eventuali dati di natura anche particolare (nel caso di studenti portatori di disabilità); b) tenuta dei registri delle presenze, comprensivi della scheda di fine attività necessaria al soggetto promotore per il riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante; c) trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che il soggetto ospitante, nella sua qualità di responsabile del trattamento, dovrà rispettare le istruzioni e adempiere agli obblighi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 1972/2020 prot. n. 53342 del 2/10/2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegata, e verrà consegnata al soggetto ospitante tramite PEC o raccomandata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Il soggetto promotore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per questioni riguardanti la protezione dei dati personali si prega di contattare il soggetto ospitante al seguente recapito email fabrizio.corzani@izslt.it.

**Art. 9) Risoluzione delle controversie.** L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

**Art. 10) Negoziazione delle clausole.** Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

**Art. 11) Norme di rinvio.** Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.

Venezia,

L'UNIVERSITA'

---

IL SOGGETTO OSPITANTE

---